

COMUNE DI ANTRONA SCHIERANCO
PROVINCIA VERBANO CUSIO OSSOLA

Prot. n.

Reg. Del. n. 93

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Erogazione contributo economico al Gruppo Folcloristico Antronese.

L'anno DUEMILASEDICCI addì VENTITRE del mese di DICEMBRE alle ore 16.00, si è riunita nella solita sala del Comune la GIUNTA COMUNALE e fatto l'appello nominale risultano:

1) SIMONA CLAUDIO

2) VALTERIO MARCELLO

3) VIROLETTI STEFANO

Sindaco

Assessore

Assessore

	pres	ass
	si	
	si	
		si
TOT.	2	1

Risulta assente il Sig.: VIROLETTI Stefano

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Paola MARINO

Assume la presidenza il Sig. SIMONA CLAUDIO nella sua qualità di SINDACO, il quale constatata e fatta constatare la legalità della seduta invita la Giunta a deliberare in merito all'oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista l'attività svolta dal Gruppo Folcloristico Antronese di Antrona per la promozione della cultura e tradizione del territorio;

Considerato che, in occasione delle festività natalizie e della fine dell'anno, l'Associazione contribuisce all'organizzazione della tradizionale serata di auguri che si sviluppa secondo il suggestivo percorso dei presepi;

Per tale serata il Gruppo Folcloristico Antronese ha fatto pervenire una richiesta di contributo, acquisita al protocollo n.2948 del 19.12.2016;

Ritenuto necessario sostenere tale attività con un contributo straordinario di €500,00;

Ricordato che ai sensi dell'art.30 dello Statuto comunale *“Il Comune riconosce e valorizza le libere forme associative, il volontariato e gli organismi operanti nel territorio con fini sociali e culturali, non aventi scopo di lucro, quali strumenti di espressione e di partecipazione dei cittadini all'amministrazione locale.*

A tal fine il Comune:

a) sostiene i programmi e l'attività delle associazioni aventi finalità riconosciute di interesse dell'intera comunità, attraverso l'erogazione di contributi, secondo le norme del relativo regolamento, l'assunzione di iniziative comuni e coordinate ad altre forme di incentivazione....”;

Considerato che alle manifestazioni ed agli eventi che vengono organizzati annualmente, senza scopo di lucro, sul territorio comunale, partecipa un folto pubblico, con provenienza anche al di là del territorio provinciale, stante la vocazione turistica di questo Comune;

Considerato che le finalità dell'evento sono conformi con le finalità istituzionali di questo Ente, come specificato nell'art. 2 dello Statuto comunale;

Precisato quanto segue in ordine al c.d. “divieto di spese di sponsorizzazione” di cui all'art. art. 6, comma 9, D.L. 78/2010, convertito, con modificazioni, nella L.122/2010, che ha introdotto, il divieto per tutte le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, così come individuate dall'Istat ai sensi dell' art. 1, c. 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, tra le quali gli enti territoriali, di sostenere spese per sponsorizzazioni, a decorrere dal 1° gennaio 2011: non si configura, quale sponsorizzazione il sostegno di iniziative di un soggetto terzo, rientranti nei compiti del Comune, nell'interesse della collettività anche sulla scorta dei principi di sussidiarietà orizzontale ex art. 118 Cost (Corte Conti – Sez. Regionale Lombardia, 20.12.2010 n.1075).

Considerato, con riferimento alla fattispecie in oggetto, quanto statuito e meglio chiarito da Corte Conti – Sez. Regionale Liguria, 15.02.2011 n.6: circa il divieto d'effettuare spese per sponsorizzazioni (art. 6, comma 9, D.L. n. 78 del 2010), è da considerare tale quella che ha per finalità la segnalazione ai cittadini della presenza del Comune, così da promuoverne l'immagine, ma non il sostegno di iniziative di un soggetto terzo, rientranti nei compiti del Comune, nell'interesse della collettività. Ciò che connota le contribuzioni ammesse, è lo svolgimento da parte del privato di un'attività propria del Comune in forma sussidiaria, esercitata cioè in via mediata da soggetti privati destinatari di risorse pubbliche. Pertanto, deve considerarsi vietata ogni forma di contribuzione tesa a valorizzare il nome/la caratteristica del Comune ovvero a sostenere eventi che non siano diretta espressione dei compiti istituzionali dell'Ente, mentre sono da ritenersi ammesse le contribuzioni a soggetti terzi per iniziative, anche culturali, di diretto sostegno di finalità sociali/istituzionali e che rappresentano una modalità alternativa della realizzazione del fine

pubblico rispetto alla scelta da parte della P.A. di erogare direttamente un servizio utile per la collettività (principio ribadito da Corte Conti, Sez. Regionale di Controllo Sardegna, 23.07.2012 n.59);

Visto il c.d. principio di sussidiarietà orizzontale, il quale richiede che lo Stato e gli enti pubblici territoriali intervengano solo in quanto le funzioni non possano essere svolte dai cittadini e dalle formazioni sociali che essi esprimono e che gli enti pubblici non debbano sostituirsi alla iniziative degli individui e delle associazioni, ma che al contrario debbano fare appello alle loro energie. Esso definisce il limite esterno alla funzione della pubblica amministrazione. Il principio di sussidiarietà, specie nella accezione orizzontale, determina un rapporto completamente nuovo tra la Pubblica Amministrazione e i cittadini, non più da superiore ad amministrato, ma di collaborazione tendenzialmente paritaria per il raggiungimento di un fine di interesse generale comune. Esso implica la valorizzazione dei cittadini associati, cioè delle organizzazioni che, pur essendo private nella forma e nella sostanza perseguono finalità di utilità generale, collettiva ed in definitiva pubblica.

Atteso che, come anche chiarito da Corte Conti, Sez. Regionale di Controllo Liguria n. 23/2013 *“(...) devono ritenersi ammesse le forme di contribuzione a soggetti terzi per iniziative culturali, sportive, artistiche, sociali, di promozione turistica (elencazione questa non esaustiva), che mirano a realizzare gli interessi, economici e non, della collettività amministrata. Tali iniziative, che come detto sono concretizzazione del principio di sussidiarietà orizzontale, rappresentano una modalità alternativa della realizzazione del fine pubblico rispetto alla scelta da parte dell’amministrazione di erogare direttamente un servizio di utilità parte dell’amministrazione di erogare direttamente un servizio di utilità per la collettività.”*

Visto il Bilancio di previsione 2016/2018 approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.14 del 16.05.2016, e dato atto che la presente spesa trova adeguata copertura;

Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio interessato ai sensi dell’ artt. 49 del Decreto Lgs. 267/2000 sotto il profilo della regolarità tecnica

Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.lvo 18 agosto 2000, n. 267, sotto il profilo della regolarità contabile.

Visto l’art. 12 bis della Legge 07 agosto 1990 n.241;

Visto lo Statuto comunale;

Con votazione unanime favorevole espressa nei modi e nelle forme di legge.

DELIBERA

1. Di erogare un contributo economico straordinario al Gruppo Folcloristico Antronese di Antrona Schieranco per l’importo di €. 500,00 per la finalità di cui alla premessa.
2. Di imputare la spesa complessiva di €. 500,00 al Bilancio 2016/2018 come segue:

IMPORTO	D.LGS 118/2011				
	VOCE/ CAPITOLO	MISSIONE	PROGRAMMA	MACRO AGGREGATO	V LIVELLO PIANO FINANZIARIO
€. 500,00	2140/4	05	02	104	U. 1.04.04.01.001

3. Di richiedere ai seguenti beneficiari di contributi, idonea documentazione di rendicontazione, delle spese sostenute per l'organizzazione della suddetta manifestazione.
4. Di pubblicare la presente Deliberazione sul sito istituzionale dell'Ente, nella Sezione "Amministrazione Trasparente – Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici – Atti di concessione".
5. Di comunicare la presente Deliberazione ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art.125 D.Lgs.267/2000;
6. Di dichiarare, previa separata votazione e con voto unanime e favorevole, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art 134, comma 4, del D.Lgs.n.267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
CLAUDIO SIMONA

IL SEGRETARIO
F.to DOTT. PAOLA MARINO

Il sottoscritto esprime parere FAVOREVOLE sulla presente deliberazione, sotto il profilo della regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 e 147/bis del Decreto Lgs. 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to DOTT. PAOLA MARINO

Il Sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario esprime parere favorevole sulla presente deliberazione, sotto il profilo della regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to CLAUDIO SIMONA

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire da oggi **19/01/2017**

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. PAOLA MARINO

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE.

Antrona Schieranco, lì **19/01/2017**

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. PAOLA MARINO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ'

- Si dichiara che, a norma dell'art. 134 comma 3 del D.Lgs. 267/00 la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____
- Si dichiara che, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 per la presente deliberazione è stata adottata la clausola dell'immediata eseguibilità

Antrona Schieranco. Lì **19/01/2017**

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. PAOLA MARINO